



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 1117**

STATUTO

PREMESSA

ART. 1 SEDE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 2 PERSONALE DIPENDENTE

ART. 3 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 4 IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 5 IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 6 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 7 COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 8 ELENCO DEI MEDIATORI

ART. 9 IL MEDIATORE E I SUOI OBBLIGHI

ART.10 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

ART.11 INCOMPATIBILITÀ E IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

ART. 12 CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DEL MEDIATORE DALL'ELENCO

ART. 13 IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 14 MEZZI, STRUMENTI E PERSONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 15 ENTRATE E USCITE

**ART. 16 CONTROLLI SULLA GESTIONE CONTABILE DELL'ORGANISMO DI
MEDIAZIONE ART. 17 RECUPERO CREDITI**

ART. 18 MODIFICHE DELLO STATUTO, DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE ETICO

ART. 19 ALLEGATI ALLO STATUTO

ART. 20 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28 del 04.03.10 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo (a seguire COA) l'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Viterbo (a seguire ODM), *avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, vertenti su diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in forza di un accordo, e/o di una clausola contrattuale o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, oltre a promuovere e diffondere lo sviluppo delle procedure di mediazione e la cultura della conciliazione, anche aderendo o collaborando a iniziative a scopo analogo organizzate da altri Enti.*

L'Organismo di Mediazione Forense ha inoltre lo scopo di promuovere, sviluppare e gestire l'attività di mediazione in ambito familiare e penale.

L'Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di Viterbo, costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, è una articolazione di quest'ultimo, non ha scopo di lucro, non ha capacità di agire nei confronti dei terzi, è rappresentato dal proprio Presidente ed è regolato dal presente Statuto.

Art. 1 - Sede dell'Organismo di Mediazione

1. L'ODM ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.
2. L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Viterbo ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010 o dal COA.
3. Il procedimento di mediazione si svolge nei locali di cui al comma precedente o in altro luogo nella disponibilità dell'ODM, espressamente individuato, secondo quanto previsto del regolamento.

Art. 2 - Personale dipendente

1. L'ODM si avvale del personale dipendente del COA che, a tale scopo, delega a svolgere i compiti di segreteria. La Segreteria amministra il servizio di mediazione, svolgendo i compiti a essa riservati. Il personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio. Fa riferimento al Presidente e al Responsabile dell'ODM, si coordina e risponde all'ODM e al COA.

Art. 3 - Composizione dell'Organismo di Mediazione

1. Sono organi dell'ODM:
 - il Presidente;

- il Segretario;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Responsabile.
2. Il Consiglio dell'ODM è composto da sei membri, compreso il Presidente, nominati dal COA, che li sceglie tra i suoi componenti o tra gli iscritti all'albo degli avvocati di Viterbo. Gli stessi svolgono le loro funzioni a titolo gratuito per la durata di anni 4 e comunque per il periodo coincidente con il mandato del COA e in ogni caso fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo
 3. Il COA nomina il Responsabile, che può anche non essere un Consigliere COA.
 4. I componenti del Consiglio dell'ODM e il Responsabile possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi il COA provvede alla loro sostituzione.
 5. Il componente del Consiglio dell'ODM che, senza giustificato motivo, rimanga assente a cinque sedute consecutive decade dall'incarico. La relativa delibera è adottata senza ritardo dal COA che provvede contestualmente alla sua sostituzione.
 6. Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Segretario con funzione di Vicepresidente.

Art. 4 – Il Presidente dell'Organismo di Mediazione

1. Il Presidente del COA o un suo delegato purché componente del COA, è presidente di diritto dell'ODM, lo presiede e lo rappresenta nei rapporti con i terzi.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo dell'ODM, anche su proposta del Responsabile, fissando i punti all'ordine del giorno;
 - b) provvede a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.M. n. 180/2010;
 - c) assegna gli esposti presentati nei confronti dei mediatori a singoli componenti del Consiglio dell'ODM;
3. In caso di assenza o impossibilità del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente dell'ODM.

Art. 5 – Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione

1. Il Responsabile coadiuva il Presidente e lo sostituisce nelle attività ordinarie dell'ODM.
2. Il Responsabile risponde del proprio operato al COA, il quale può sollevarlo dall'incarico per gravi motivi, sentito il Consiglio Direttivo dell'ODM.
3. Il Responsabile partecipa alle riunioni del Consiglio dell'Organismo Forense, ma non ha diritto di voto.

4. Il Responsabile:

- a) tiene con l'ausilio della segreteria il registro degli affari di mediazione, cura e verifica la regolare tenuta dei registri dell'ODM;
- b) coordina e controlla le attività dell'ODM e il servizio di segreteria;
- c) esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori, riferendone al Presidente dell'ODM;
- d) provvede alla designazione del mediatore incaricato per ogni mediazione in conformità ai criteri di legge, elaborate dal Consiglio dell'ODM;
- e) fissa la data del primo incontro tra le parti prima dei 20 e non oltre i 40 giorni dal deposito delle domande salvo diverso accordo tra le parti e il luogo dell'incontro di mediazione nel rispetto anche di quanto previsto dal Regolamento;
- f) coordina l'attività dei Mediatori inseriti negli elenchi dell'ODM;
- g) provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia le schede di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lett. b) del D.M. n° 180/2010.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio dell'Organismo di Mediazione

- 1. Il Consiglio dell'ODM è convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche con comunicazione verbale, ovvero telefonica, tramite fax, e-mail o PEC.
- 2. Le riunioni del Consiglio dell'ODM, possono tenersi anche in modalità telematica, le stesse sono verbalizzate a cura del Segretario.
- 3. Il Consiglio Direttivo dell'ODM è validamente costituito con la presenza di almeno 4 componenti".
- 4. Le decisioni del Consiglio dell'ODM sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne ha assunto le funzioni.

Art. 7 - Compiti del Consiglio dell'Organismo di Mediazione

- 1. Il Consiglio dell'Organismo di Mediazione:
 - a) istituisce il registro degli affari di mediazione di cui all'art. 12 del D.M. n° 180/2010;
 - b) istituisce e tiene il registro dei procedimenti ammessi al patrocinio a spese dello stato;
 - c) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto in base alla legge, al presente statuto e al regolamento di procedura dell'ODM;
 - d) aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, verificando il possesso in capo agli stessi, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto ed esamina il loro inserimento nell'albo dei mediatori al primo Consiglio Direttivo utile, sottoponendolo per la ratifica al COA;

- e) verifica nel mese di gennaio di ciascun anno la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e dal regolamento, in capo ai mediatori iscritti;
- f) stabilisce i criteri per la designazione dei Mediatori, in conformità alle previsioni del Regolamento;
- g) delibera in merito all'indirizzo delle attività ed al funzionamento dell'ODM proponendo al COA l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine d'incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'ODM;
- h) comunica immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e dell'elenco comunicati ai fini dell'iscrizione dell'ODM, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori;
- i) provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia i rendiconti della gestione, nei modi, tempi e termini previsti dalla normativa;
- l) verifica l'attualità e vigenza della polizza assicurativa, che deve essere stipulata dal COA, di importo non inferiore a €. 500.000,00= per la responsabilità comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione;
- m) esamina gli esposti nei confronti dei mediatori;
- n) provvede, in caso di inadempienze da parte del mediatore, anche eventualmente a seguito della relazione del Responsabile, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori;
- o) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e agli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione esperito dal mediatore designato;
- p) predispone i rendiconti contabili-finanziari;
- q) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima;
- r) esamina e valuta periodicamente l'operato dei mediatori iscritti, in base alle risultanze delle schede di valutazione a lui riferite, ai fini del mantenimento in Elenco;
- s) sottopone al COA, che delibera in proposito, eventuali proposte motivate di modifica del presente statuto, del regolamento di procedura e del codice etico dell'ODM;
- p) cura la divulgazione e la conoscenza del codice etico dell'ODM e la sua osservanza;

- t) provvede a quant'altro previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento dell'ODM.
2. L'ODM può stabilire, con deliberazione che deve essere ratificata dal COA, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del codice del consumo e le imprese, loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 8 - Elenco dei mediatori

1. L'ODM si avvale per svolgere le proprie funzioni e compiti di un elenco di mediatori composto da almeno 5 nominativi di mediatori avvocati o praticanti iscritti all'Albo degli avvocati di Viterbo che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per l'ODM ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. L'ODM redige l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati, verificando la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti previsti dalla legge, dal regolamento e dal presente statuto e provvede a sottoporlo al Consiglio dell'Ordine per la ratifica, nonché alla sua comunicazione immediata al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. L'ODM deve comunque provvedere, per il tramite del proprio Consiglio Direttivo, entro il primo consiglio utile, all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori esaminando eventuali nuove dichiarazioni di disponibilità presentate da interessati e cancellando dall'Elenco:
 - a) chi ha manifestato la volontà di non prestare più la propria opera presso l'ODM;
 - b) chi non ha ottemperato agli obblighi previsti a carico dei mediatori dal presente Statuto e dal Regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla vigente normativa;
 - c) chi è stato cancellato dall'Elenco dei mediatori ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.
4. L'Elenco, in caso di modifica, dopo la ratifica del COA, deve essere comunicato immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 9 - Il mediatore e i suoi obblighi

1. Il Mediatore deve essere un avvocato o un praticante iscritto all'albo degli avvocati di Viterbo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Non possono essere mediatori gli avvocati dipendenti da enti pubblici.

2. Il mediatore al momento dell'iscrizione rilascia all'ODM la dichiarazione di disponibilità, indica le materie rispetto alle quali intende prestare opera di mediazione, specificando le percentuali di esperienza sulle materie indicate, e fornisce all'ODM le dichiarazioni e la documentazione prevista dalla normativa, ivi comprese quelle attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) dello stesso D.M. Il Mediatore non deve:
 - aver riportato condanne definitive anche con l'applicazione della pena su richiesta delle parti per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a 6 mesi;
 - essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
3. I mediatori iscritti nell'elenco devono essere in possesso di apposita copertura assicurativa della responsabilità civile per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della loro attività anche di mediazione, in linea con le condizioni minime essenziali.
4. Il trasferimento a Ordine diverso da quello di Viterbo o la cancellazione dallo stesso, comporta l'esclusione anche dall'Elenco dei mediatori dell'ODM.
5. Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e di percepire compensi direttamente dalle parti.
6. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
7. Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.
8. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere e deve impegnarsi a informare immediatamente l'ODM e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità e indipendenza nello svolgimento della mediazione;
 - b) informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;

- c) rispondere immediatamente a ogni richiesta del Responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia, dell'ODM e del suo Presidente o Responsabile;
 - d) comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico; il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato;
 - e) rispettare scrupolosamente il Codice Etico dell'ODM e le previsioni sull'incompatibilità dettate dal Regolamento;
 - f) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio assistito previsto dalla normativa vigente, frequentando i corsi di aggiornamento e gli incontri e le riunioni di studio e confronto, organizzati dall'ODM, dal COA, eventualmente, anche in convenzione con Enti formatori accreditati;
 - g) essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Viterbo;
9. Il mancato rispetto dei doveri di cui sopra comporta le conseguenze previste dal presente Statuto. L'ingiustificato mancato adempimento dell'incarico di mediazione ricevuto comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.
10. La sussistenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori, verrà valutata dal ODM e dal COA.

Art. 10 – Formazione e aggiornamento

1. I mediatori che intendono richiedere l'iscrizione dovranno seguire il percorso generale previsto dal D.M. n° 180/10 e secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/10, dell'art. 62 del Codice Deontologico Forense e della circolare del CNF del 21 febbraio 2013, in tema di formazione dell'avvocato-mediatore nonché di ogni successiva modifica ed integrazione.

Art. 11 – Incompatibilità e imparzialità del mediatore

1. Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento della accettazione dell'incarico:
- a) che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti e ai loro interessi, cercando altresì di apparire come tale;
 - b) che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato da almeno due anni e non sussistono ragioni di credito o debito;
 - c) che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;

- d) che non è socio o coniuge o parente o affine entro il terzo grado o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;
 - e) che i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, colleghi, che esercitano negli stessi locali del suo studio, anche non soci o associati, praticanti e dipendenti, non hanno incarichi o non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio e che tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione non vi sono questioni di alcun tipo in corso;
 - f) che non ha, né ha mai avuto, rapporti di tipo personale con alcuna delle parti interessate.
2. In presenza delle suddette cause di incompatibilità il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM ed eventualmente le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità e indipendenza nello svolgimento della mediazione.

Art. 12 - Cancellazione o sospensione del mediatore dall'elenco

1. Il mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dalla norma è, con delibera dell'ODM, immediatamente sospeso, in via cautelare per non più di 6 mesi, dall'elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.
2. Egli è contemporaneamente invitato a fornire chiarimenti e al termine della fase istruttoria l'ODM può riammetterlo a svolgere le proprie funzioni o cancellarlo dall'elenco dei mediatori, dandone immediata notizia al COA per l'assunzione degli opportuni provvedimenti.
3. Nel caso di esposto di una delle parti interessate in mediazione l'ODM provvede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore e può determinarsi nel seguente modo:
 - a) consentirgli di continuare a svolgere l'incarico;
 - b) sospenderlo cautelativamente dall'incarico, eventualmente avviando il procedimento di cancellazione, dandone immediata notizia al COA per l'assunzione degli opportuni provvedimenti. In tale caso il Presidente dell'ODM provvede alla sua sostituzione.
4. La sospensione cautelare dell'attività di avvocato comporta in automatico la sospensione dall'Elenco dei Mediatori. La comunicazione di ogni sanzione disciplinare superiore all'avvertimento, comporta l'esclusione di diritto dall'Elenco dei Mediatori.

Art. 13 - Il procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione è regolato da apposito regolamento di procedura approvato dal COA che prevede e regola anche le spese del procedimento e di mediazione.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento.

3. Il mediatore è designato seguendo il criterio costante e predeterminato di rotazione, salvo che sia scelto di comune accordo dalle parti nell'elenco dell'ODM, tenuto conto dell'oggetto e del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore.
4. A tal fine il mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, indicando, in ogni caso, le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. Nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di particolare complessità, l'ODM potrà derogare al criterio di rotazione motivando la scelta.
5. Avuta conoscenza di quali siano le parti interessate al procedimento, il mediatore designato dichiara la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità.
6. Il mediatore designato che si sia astenuto dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque per più di tre volte in un biennio, tranne i casi di incompatibilità, sarà cancellato d'ufficio dall'elenco dei mediatori.
7. Tra ODM e Mediatore si instaura un rapporto di collaborazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 14 - Mezzi, strumenti e personale dell'ODM

1. L'ODM per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA, costituendo organismo non autonomo del medesimo.
2. È tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite

Art. 15 - Entrate e uscite

1. Le entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dalle attività dell'ODM.
2. Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione ed eventuali fondi erogati dal COA o proventi diversi previamente ratificati dal COA.
3. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo e approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM.
4. Sono uscite dell'ODM i compensi, debitamente fatturati, ai mediatori, le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione, nonché quelle necessarie per il suo funzionamento e le eventuali altre voci di spesa che siano ratificate dal COA.
5. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, che hanno la funzione di coprire le spese di segreteria, e le spese di mediazione che comprendono i costi di amministrazione e

gestione dell'ODM e il compenso del mediatore. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive.

6. Il compenso del mediatore sarà conteggiato, indipendentemente dagli incontri svolti, nella misura del 40% del totale delle indennità dovute dalle parti, oltre accessori di legge (spese generali 15%; Cassa Avvocati 4%; Iva se dovuta).
7. Per le mediazioni concluse non oltre il primo incontro, con esito negativo o in caso di mancata adesione delle parti, il compenso del mediatore sarà riconosciuto nella misura di € 35,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%; Cassa Avvocati 4%; Iva se dovuta).

Art. 16 – Controlli sulla gestione contabile dell'ODM

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidato al COA che lo espleta normalmente tramite il proprio consigliere tesoriere e che può nominare all'uopo anche un revisore contabile.
2. L'ODM è tenuto a depositare presso il COA, annualmente entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione, inviandolo, contestualmente, anche all'eventuale revisore contabile.
3. Il COA entro il termine ordinatorio di 40 giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del consigliere tesoriere, alla sua eventuale approvazione.
4. Le entrate dell'ODM sono utilizzate per sostenere le uscite dello stesso, ivi comprese le maggiori uscite del COA, sostenute per l'attività dell'ODM. Le ulteriori entrate verranno imputate tra le voci attive dell'attività istituzionale del COA e gestite secondo gli ordinari criteri di contabilità.
5. L'ODM è comunque dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità, pur rimanendo, a tutti gli effetti, una articolazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Art. 17 – Recupero crediti

1. Il COA, anche su proposta dell'ODM, ha facoltà di deliberare la soglia sotto la quale il credito verrà contabilizzato a perdita senza tentare il recupero coattivo, senza che ciò ricada sul compenso del mediatore;

Art. 18 – Modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico

1. Ogni modifica dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico dell'ODM è di competenza del COA e può avvenire anche su proposta dell'ODM.
2. Le modifiche apportate a Statuto e Regolamento dovranno essere comunicate al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n° 28/2010 e sue successive modifiche ed integrazione ed acquisteranno efficacia decorsi i termini di legge.

Art. 19 – Allegati allo Statuto

1. Costituiscono allegati al presente Statuto il Regolamento, la Tabella delle indennità, il Codice etico dei Mediatori e il modello di Scheda di valutazione della procedura di mediazione.

Art. 20 – Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.

Viterbo, 19 dicembre 2024

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL
N.

I. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente questionario è previsto dall'art. 7 comma 5 lettera b) del D.M. 180/2010 ed è finalizzato al continuo miglioramento dell'attività dell'Organismo di Mediazione. La valutazione da esprimere rispondendo alle domande va da un punteggio minimo di 1 a uno massimo di 5.

Data di compilazione: _____

Generalità della parte che compila il questionario: _____

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

- ☐ Obbligo di legge
- ☐ Deposito della domanda presso l'Organismo di Mediazione effettuata dalla ontoparte
- ☐ Invito del giudice
- ☐ Consiglio del consulente (avvocato/commercialista/altro)
- ☐ Clausola contrattuale
- ☐ Altro (specificare) _____

2) Gradimento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo 1 2 3 4 5

3) Giudizio complessivo sul servizio:

- Disponibilità e cortesia dei funzionari	1	2	3	4	5
- Preparazione e professionalità dei funzionari	1	2	3	4	5
- Semplicità della procedura	1	2	3	4	5
- Chiarezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
- Precisione e completezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
- Chiarezza e comprensibilità della modulistica	1	2	3	4	5
- Trasparenza delle procedure	1	2	3	4	5
- Gestione dei tempi	1	2	3	4	5
- Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità..)	1	2	3	4	5
- Riservatezza	1	2	3	4	5

4) Giudizio sul mediatore:

- Disponibilità e cortesia	1	2	3	4	5
- Preparazione e professionalità	1	2	3	4	5
- Chiarezza espositiva	1	2	3	4	5
- Imparzialità, indipendenza e neutralità	1	2	3	4	5
- Riservatezza	1	2	3	4	5

5) Il costo sostenuto è adeguato al servizio ricevuto?

SI NO

6) Consiglierà il Servizio di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo?

SI NO

7) Si rivolgerà di nuovo al Servizio di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Viterbose ne avesse bisogno?

SI NO

8) Eventuali suggerimenti per migliorare il servizio:

Firma della parte che ha compilato il questionario _____